

Codice A1103A

D.D. 1 febbraio 2025, n. 114

**Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione legge reg. 4/2009 - (F. 3FOR2020, Acc. 514/2025).**



**ATTO DD 114/A1103A/2025**

**DEL 01/02/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione legge reg. 4/2009 – (F. 3FOR2020, Acc. 514/2025).

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 637 del 25.07.2019, dalla Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione di MONDOVI a carico del del signor *omissis* in qualità trasgressore a titolo di concorso ex art. 5 della legge legge 689/1981, nei confronti del quale con i processi verbali di contestazione nn. 11-12-13-14-15-17-16/20 del 26/02/2020, elevato da Agenti PG per i fatti avvenuti in località “Thea”, nel Comune di CASTELLETTO MOLINA è stato accertato quanto segue:

1. violazione dell' art. 7 della L.R. 4/2009 e s.m.i., sanzionato dall'art. 36.1.G della medesima, per apertura vie di esbosco in difformità dal regolamento forestale sui terreni meglio specificati nel pv 11.2020 regolarmente oblatò;
2. violazione dell' art. 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i., sanzionato dall'art. 36.1.L della medesima, per trasformazione del suolo forestale in altra destinazione senza prescritta autorizzazione sui terreni meglio specificati nel pv 12.2020, non oblatò;
3. violazione dell' art. 13 della L.R. 4/2009 e s.m.i., sanzionato dall'art. 36.3 della medesima, per sradicamento di alberi e ceppaie in attività selvicolturali sui terreni meglio specificati nel pv 13.2020 regolarmente oblatò;
4. violazione dell' art. 13 della L.R. 4/2009 e s.m.i., sanzionato dall'art. 36.1.C della medesima, per taglio o danneggiamento di piante in violazione del regolamento forestale sui terreni meglio specificati nel pv 14.2020 regolarmente oblatò;
5. violazione dell' art. 10.2 della L.R. 15/2018 e s.m.i., sanzionato dall'art. 13.1 della medesima, per inosservanza divieto di abbruciamento di materiale vegetale nel periodo tra 1 novembre e 31 marzo sui terreni meglio specificati nel pv 15.2020 regolarmente oblatò;
6. violazione dell' art. 10.3 della L.R. 15/2018 e s.m.i., sanzionato dall'art. 13.1 della medesima, per inosservanza divieto di abbruciamento di materiale vegetale a distanza inferiore ai 50 mt da terreno boscato sui terreni meglio specificati nel pv 16.2020, non oblatò;
7. violazione dell' art. 14 della L.R. 4/2009 e s.m.i., sanzionato dall'art. 36.1.A della medesima, per esecuzione interventi selvicolturali in assenza di prescritta comunicazione semplice sui terreni

meglio specificati nel pv 17.2020 regolarmente oblato;

CONSTATATA la regolarità della notificazione delle suddette violazioni;

ATTESO altresì che risulta agli atti la presentazione nei termini di scritti difensivi ed istanza di audizione (regolarmente tenutasi in data 17.1.25) come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

CONSIDERATA la disponibilità manifestata in sede di audizione ad una soluzione conciliativa complessiva secondo i termini di cui al processo verbale di audizione, ai sensi dell'art. 16 della LR 17 del 2023;

PRESO ATTO delle controdeduzioni depositate dall'accertatore, comprese le SIT allegate, da cui si deduce per via testimoniale la presenza sul luogo dei fatti e il contributo causale dell'accusato;

RITENUTO che dagli elementi probatori prodotti si evinca il contributo causale specifico del trasgressore ai singoli illeciti che pertanto risulta dimostrato e certo;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuto di dover respingere le eccezioni di assorbimento fra gli illeciti di cui al pv.11 (oblato) in rapporto con il pv. 12 e 15 (oblato) in rapporto con il pv.16, poichè rispettivamente riferiti a condotte diverse per specificità o per modalità, seppur su beni giuridici analoghi;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità (media) delle violazioni ascritte, l'opera eventuale svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

ritenuto pertanto di dover applicare la sanzione secondo le linee di principio concordate in sede di audizione ai sensi dell' art. 16 della LR. 17 del 2023 richiamando il relativo verbale;

considerato l'art. 36.1.L della lr. 4/2009 che, per trasformazione del suolo forestale in altra destinazione senza prescritta autorizzazione sui terreni meglio specificati nel pv 12.2020, non oblato infligge "da euro 350,00 a euro 1.500,00 ogni 1.000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità dalle stesse".

considerata l'estensione di una decara del terreno coinvolto nella trasformazione ed un indice di gravità medio di 700 euro relativamente all'illecito di cui al pv 12/2020;

considerata l'estensione di una decara del terreno coinvolto nell'abbruciamento ed un indice di gravità medio relativamente all'illecito di cui al pv 16/2020 che comporta una sanzione appena superiore alle misura ridotta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

preso atto dell'elezione di domicilio digitale del trasgressore presso il proprio avvocato ai fini del presente procedimento;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

*determina*

-in Euro **700,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa con riferimento all'illecito di cui al pv 12.2020;

-in Euro **500,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa con riferimento all'illecito di cui al pv 16.2020;

## INGIUNGE

ai sunnominati signor *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **1.200,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti